



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale sui parchi, giardini pubblici e campi da gioco

(del 17 agosto 2020)

Il Municipio di Morbio Inferiore, richiamati gli artt. 107 e 192 LOC,

o r d i n a

Capitolo 1 - Disposizioni generali

- Oggetto e scopo** **Art. 1** La presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi, giardini pubblici e campi da gioco allo scopo di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, sportive, di svago, riposo ed osservazione della natura.
- Definizioni** **Art. 2** ¹I parchi ed i giardini pubblici sono aree verdi preservate dall'urbanizzazione, provviste di prati, piante ornamentali o alberature e destinate agli scopi di cui all'art. 1.
- ²Le aree giochi sono situate all'interno di parchi urbani e giardini pubblici, dispongono di attrezzature per il gioco e sono riservate ad uso esclusivo dei bambini sino al dodicesimo anno di età compreso.
- ³I campi da gioco sono aree destinate allo svago, in particolare alle attività sportive, riservate ai ragazzi sino al quindicesimo anno di età compreso che hanno la precedenza su altri utenti anche all'infuori degli orari scolastici.
- Uso, responsabilità e danni** **Art. 3** ¹I parchi, giardini pubblici e campi da gioco devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.
- ²Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza, anche se causato da persone e/o animali a lui affidati.

Capitolo 2 - Orari

- Orari** **Art. 4** ¹I parchi, giardini pubblici e campi da gioco sono accessibili durante gli orari indicati sulla segnaletica esposta presso i rispettivi ingressi.
- ²Il Municipio può stabilire orari di accesso diversi in occasione di manifestazioni, festività o per motivi di interesse pubblico.

Capitolo 3 - Norme di comportamento e divieti

Principio	<p>Art. 5 Fatte salve le attività espressamente autorizzate nei parchi, giardini pubblici e campi da gioco vigono le norme comportamentali ed i divieti di cui agli articoli 6-13.</p>
Accesso e circolazione	<p>Art. 6 ¹All'interno di parchi urbani, giardini pubblici e campi da gioco è riservata la precedenza ai pedoni.</p> <p>²L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici) è autorizzata esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione e a quelli per i disabili. La circolazione, ad eccezione dei mezzi di primo intervento, deve avvenire a passo d'uomo.</p> <p>³Gli utenti che utilizzano mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente, come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o biciclette devono circolare a passo d'uomo, avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.</p> <p>⁴Il Municipio può prevedere ulteriori autorizzazioni d'accesso.</p>
Uso del verde	<p>Art. 7 ¹I tappeti erbosi sono calpestabili ad eccezione delle aree destinate a verde ornamentale e di quelle appositamente segnalate.</p> <p>²È vietato raccogliere, asportare o danneggiare fiori, alberi, o altre parti della vegetazione, elementi di arredo e strutture di qualsiasi genere, arrampicarsi sugli alberi e appendere sugli stessi amache, cartelli, volantini, ecc.</p>
Rifiuti	<p>Art. 8 ¹È vietato qualsiasi comportamento contrario all'Ordinanza municipale concernente la salvaguardia dell'area pubblica del 3 novembre 2014.</p> <p>²È in particolar modo vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe, ecc.).</p> <p>³I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.</p>
Fumo	<p>Art. 9 Nelle aree giochi e nei campi da gioco è vietato fumare.</p>
Rumori molesti	<p>Art. 10 ¹Non sono consentite attività rumorose moleste, canti, grida, schiamazzi e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica.</p> <p>²È vietato, in particolare, l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono.</p> <p>³Il Municipio può autorizzare eccezioni in occasione di attività culturali, manifestazioni, ecc.</p>
Presenza di cani	<p>Art. 11 ¹Nei parchi e giardini pubblici è consentito l'accesso ai cani a condizione che i proprietari o detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali e, se richiesto dalla circostanze, li muniscano di museruola.</p> <p>²Nelle aree giochi e nei campi da gioco è vietato far accedere cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengano impiegati dalla polizia o dai servizi di vigilanza privata per motivi di servizio.</p> <p>³Per quanto non espressamente specificato fanno stato le norme dell'Ordinanza municipale concernente la tenuta ed il controllo dei cani del 8 marzo 2010.</p>

- Attività varie** **Art. 12** ¹È vietato campeggiare o pernottare nei parchi, nei giardini pubblici e nei campi da gioco.
²Un'apposita segnaletica designa e delimita le aree destinate a pic-nic, grigliate, al gioco del pallone e ad attività simili.
- Foraggiamento** **Art. 13** ¹Di principio il foraggiamento di animali non è ammesso.
²Il Municipio può prevedere delle eccezioni, tenuto conto delle esigenze e della situazione dei luoghi.
³È riservata l'Ordinanza municipale sui piccioni del 11 ottobre 2004.

Capitolo 4 - Attività particolari

- Attività ambulanti** **Art. 14** Il Municipio può autorizzare all'interno dei parchi, giardini pubblici e campi da gioco attività ambulanti.
- Manifestazioni** **Art. 15** Il Municipio può autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione nel rispetto di cui all'art. 1.

Capitolo 5 - Vigilanza e sanzioni

- Vigilanza** **Art. 16** ¹L'Usciere comunale e la Polizia comunale di Chiasso sono competenti per l'attività di vigilanza e constatazione delle infrazioni alla presente Ordinanza.
²Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia.
- Sanzioni** **Art. 17** ¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.--.
²La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
³È riservato l'avvio di una procedura penale per il titolo di danneggiamento ai sensi del Codice penale svizzero.

Capitolo 6 - Entrata in vigore

- Entrata in vigore** **Art. 18** La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller